



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

il Giudice del Registro delle imprese

a scioglimento della riserva di cui al verbale del 12.5.2021;

visto il ricorso depositato ex art.2191 cc il 27.4.2021 dal dott. A D S' C e da D S' SPA,

- o quali soci della SRL B'

per la cancellazione di iscrizione nel Registro delle imprese di due pegni gravanti sulle quote di loro pertinenza nella SRL in favore di N A' SRL nonché, in subordine, per la correzione ovvero la rettifica di tali iscrizioni,

- o richieste motivate dal fatto che tali iscrizioni sarebbero state indebitamente richieste dalla SRL N A e poi eseguite pur non essendo ancora venuti ad esistenza i crediti garantiti, relativi alla restituzione di finanziamenti promessi da N. A SRL in favore di E SRL ma mai effettuati, con conseguente non attualità del vincolo,
- o cosicché l'esistenza di tali iscrizioni determina gravi conseguenze sullo svolgimento delle assemblee di B SRL, precludendo ai soci di esercitare il diritto di voto;

viste le note depositate al riguardo il 6.5.2021 dal Conservatore del Registro delle imprese, nelle quali si richiama il tenore letterale del *Contratto di cointeressenza*,

- o stipulato il 22.7.2020 tra N A: SPA quale cointeressata e B SRL quale cointeressante nonché D S SPA quale co-obbligata e il D S quale garante (cfr. doc.3 ricorrente),

contratto nel quale si prevede all'art.3:

*“Premesse fondamentali per l'attuazione ed esecuzione del presente contratto.*

*La decorrenza del presente contratto di cointeressenza è subordinata, così come l'erogazione del finanziamento oggi stabilito ed accantonato, all'adempimento della parte Cointeressante, Co obbligato e Garante, a tutti i 10 punti susseguenti:*

*1) al rilascio della garanzia reale, a favore del Cointeressato, consistente nel pegno del 100% (cento per cento) delle quote sociali della parte Cointeressante detenute dal Co-obbligato a garanzia della restituzione dell'apporto qui concesso e quindi per un pari importo. All'uopo detta garanzia, è qui immediatamente concessa da parte del Cointeressante ed a favore del Cointeressato, che accetta con il patto che spettano al creditore pignoratizio tutti i poteri di voto per ordinaria e straordinaria amministrazione. Sin da ora si precisa che il delegato nominato dal creditore pignoratizio è il Dr. L B , nato a il (ovvero di altra persona di fiducia del Dr. D S C ) e che comunque il*

pagina 1 di 3

*diritto di voto per ordinaria amministrazione decadrà automaticamente il 30.06.2021. In ogni caso è patto specifico ed espresso che il pegno potrà essere rimosso e quindi cancellato solo previa produzione ed esibizione dell'estinzione di ogni debito validamente documentato e certificato a carico del debitore ed a favore del creditore;"*

concludendo quindi il Conservatore per la correttezza della iscrizione eseguita;

vista la **memoria** depositata il 10.5.2021 da N. A SRL nella quale si ripercorrono le vicende dei rapporti tra le parti e si conclude per il rigetto del ricorso;

vista la **memoria** depositata il 10.5.2021 da B SRL nella quale si formulano richieste analoghe a quella dei ricorrenti e si sottolineano le criticità derivanti dalle iscrizioni in discussione quanto allo svolgimento delle assemblee dei soci;

sentiti all'udienza del 12.5.2021 i ricorrenti, N A SRL e B SRL;

#### OSSERVA

Come sottolineato dal Conservatore nelle sue note, la iscrizione del vincolo pignoratorio sulle quote di B SRL di pertinenza dei ricorrenti corrisponde al tenore dell'art.3 del *Contratto di cointeressenza* sopra riportato, tenore dal quale è ricavabile la volontà delle parti di "immediata" costituzione del vincolo: la iscrizione in discussione non può quindi dirsi avvenuta in assenza delle condizioni previste dalla legge, e ciò a prescindere da tutte le questioni, ampiamente discusse dai vari interessati nei rispettivi atti difensivi, relative all'inadempimento di tale contratto e alla sua attuale vigenza, questioni che esulano dalla cognizione ex art.2191 cc del Giudice del Registro.

La **richiesta** svolta in via principale dai ricorrenti, per la **cancellazione delle iscrizioni**, non può quindi essere **accolta**.

Va invece **accolta la richiesta subordinata dei ricorrenti** per la correzione ovvero la rettifica di tali iscrizioni, la cui permanenza incompleta quanto all'esercizio dei poteri di voto nelle assemblee dei soci di B SRL comporta di per sé, ai sensi dell'art.2470 cc, rilevanti conseguenze quanto allo svolgimento di tali assemblee in relazione alla individuazione del soggetto abilitato ad esprimere il voto per il creditore pignoratorio.

Come si è visto sopra, infatti, il tenore dell'art.3 del *Contratto di cointeressenza* prevede espressamente che "spettano al creditore pignoratorio tutti i poteri di voto per ordinaria e straordinaria amministrazione. Sin da ora si precisa che il delegato nominato dal creditore pignoratorio è il Dr. L B , nato a il (ovvero di altra persona di fiducia del Dr. D S C ) e che comunque il diritto di voto per ordinaria amministrazione decadrà automaticamente il 30.06.2021": e, appunto, tale specifica disciplina dell'esercizio del diritto di voto pertinente alle quote vincolate va iscritta con apposita annotazione nella sezione ove risultano iscritti i pegni in discussione, in ossequio al **principio di completezza**, ricostruibile alla luce dell'intera *ratio* del sistema di pubblicità commerciale di cui al Registro delle Imprese, principio il quale comporta che siano iscrिवibili, anche in difetto di una espressa previsione normativa, tutti gli atti modificativi di situazioni soggette ad iscrizione.

Le **spese** del presente procedimento possono essere interamente compensate tra le parti private, dato l'esito di parziale accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

visto l'art.2191 cc;

rigetta la richiesta principale di cui al ricorso;

in accoglimento della richiesta subordinata dei ricorrenti dispone l'iscrizione, nella sezione ove risultano iscritti i pegni sulle quote di B SRL, di apposita annotazione riportante il tenore dell'art.3 del *Contratto di cointeressenza* per la seguente parte: **"spettano al creditore pignoratizio tutti i poteri di voto per ordinaria e straordinaria amministrazione. Sin da ora si precisa che il delegato nominato dal creditore pignoratizio è il Dr. L B , nato a (ovvero di altra persona di fiducia del Dr. D: S C ) e che comunque il diritto di voto per ordinaria amministrazione decadrà automaticamente il 30.06.2021"**;

compensa interamente tra le parti private le spese del procedimento.

Milano, 24 maggio 2021.

Il Giudice

*Elena Riva Crugnola*

**Si comunichi.**